

Decreto legislativo del 27/12/2018 n. 148 -

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Ambito di applicazione.

Articolo 2

Art. 2 Definizioni.

Articolo 3

Art. 3 Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche.

Articolo 4

Art. 4 Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

Articolo 5

Art. 5 Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica.

Articolo 6

Art. 6 Clausola di salvaguardia.

Articolo 7

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 01/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la [direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#), relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la [legge 9 luglio 2015, n. 114](#), e in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B, punto 31, recante delega al Governo per l'attuazione della [direttiva 2014/55/UE](#) relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici;

Vista la [direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](#), relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;

Visto il [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#), recante attuazione della [direttiva 2000/35/CE](#) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Vista la [direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011](#), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012](#), sulla normazione europea, che modifica le [direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio](#) nonché le [direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la [decisione 87/95/CEE del Consiglio](#) e la [decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);

Visto il [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](#), recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della [direttiva 2009/81/CE](#);

Visto il [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante il codice dei contratti pubblici;

Vista la [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), recante legge di contabilità e finanza pubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Vista la [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'articolo 1, commi da 209 a 214, che ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione, prevedendo che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della pubblica amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento e che la trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di interscambio;

Visto il [decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#), relativo alla trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della [legge 11 marzo 2014, n. 23](#);

Vista la [decisione di esecuzione \(UE\) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017](#), relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della [direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#);

Vista la preliminare [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018](#);

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), reso nella seduta dell'8 novembre 2018;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2018](#);

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1 Ambito di applicazione.

In vigore dal 01/02/2019

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), nonché alle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](#), qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 01/02/2019

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici», «autorità governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori», di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3 Obbligo di ricezione ed elaborazione delle fatture elettroniche.

In vigore dal 01/02/2019

1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea [L 266 del 17 ottobre 2017](#), come previsto dalla [decisione di esecuzione \(UE\) 2017/1870](#) relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della [direttiva 2014/55/UE](#), nonché alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), ovvero il [decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208](#).

2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.

3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.

4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1, ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4 Decorrenza per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

In vigore dal 01/02/2019

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui all'articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 -

Art. 5 Tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica.

In vigore dal 01/02/2019

1. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita':

- a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita' applicative di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
- c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;
- d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.

2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e' composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 -

Art. 6 Clausola di salvaguardia.

In vigore dal 01/02/2019

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell'articolo 113 del TFUE.

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 -

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria.

In vigore dal 01/02/2019

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)